

7675/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE - FAMIGLIA

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Enrica Alessandra Manfredini

dott. Laura Maria Cosmai

dott. Rosa Muscio

ha pronunciato la seguente

Presidente

Relatore

Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 55694/2013 R.G. promossa da:

) nata a :

(, con il patrocinio dell'avv. DOSSENA VALERIA e dell'avv. CONFENTE MIRIAM (CNFM66H61E682J) CORTE DELLE FILANDE, 6 36075 MONTECCHIO MAGGIORE; , con elezione di domicilio in VIA SPINOZA, 2 20131 MILANO presso e nello studio dell' avv. DOSSENA VALERIA;

RICORRENTE

contro:

nato a

) il

con il patrocinio dell' avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO con elezione di domicilio in CORSO PORTA VITTORIA 18 20162 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO;

RESISTENTE

e con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano

- INTERVENUTO-

Oggetto: separazione giudiziale

Data della decisione: 6.5.2015

CONCLUSIONI

Pei

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

nel

Procedimento di separazione Giudiziale dei coniugi

Promosso da

Ricorrente:

(avv. Miriam Confente)

Resistente :

(avv. A.C.Cirillo)

Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi

Udienza presidenziale del 3.12.2013

Ruolo 55694/013

udienza 4.2.2015 ore 9,30 per precisazione conclusioni

Presidente e G.I. d.ssa Laura Maria Cosmai

oo

*La sottoscritta avv. Miriam Confente con studio in Montecchio Maggiore,
Corte delle Filande n. 6, c.f. CNF MRM 66H61 E682J, tel. 0444 699678 , fax
a cui inviare comunicazioni 0444 495649, pec miriam.*

confente@ordineavvocaticenza.it, domiciliata

*presso lo studio della collega avvocato Valeria Dossena c.f. DSS VLR 75E60
G388B, in Milano via Spinosa 2, pec valeria.*

*dossena@milano.pecavvocati.it, proc. dom. la prima, come da mandato
in atti di*

e

res.

oo

**DEPOSITA ALL'UDIENZA ODIERNA IL PRESENTE FOGLIO DI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:**

oo

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

*Nella denegatissima e non creduta ipotesi che il Giudice ammetta alcuni dei
capitoli di prova testimoniale indicati da parte avversa, si chiede di essere
ammessi a prova contraria indicando a testi gli stessi indicati da parte resistente*



oltre che la signora _____, res.

A prova diretta – indicandosi a teste la stessa signora
- si chiede ammissione di assunzione testimoniale sui seguenti capitoli
di prova:

- 1) Vero che nel periodo da giugno 2008 a agosto 2010 lei quasi ogni sabato mattina incontrava e si tratteneva in Lainate con la ricorrente _____ presso l'abitazione dell'una o dell'altra.
- 2) Vero che nelle circostanze di cui al precedente capitolo di prova la ricorrente _____ le diceva - precisi meglio la teste quante volte - che il marito era fuori casa in quanto era andato ad effettuare dei trasporti per il datore di lavoro fuori dall'orario ufficiale di lavoro e altre volte perché era andato presso la casa della madre del suo datore di lavoro per svolgere lavori di tinteggiatura pareti, sostituzione delle finestre e giardinaggio.
- 3) Vero che nel periodo estivo dell'anno 2009 _____, precisi meglio la teste quando _____ svolse lavori di cambio tapparelle presso l'abitazione di tale signora in Lainate e che venne pagato.
- 4) Vero che nel periodo di cui la precedente capitolo di prova lei abitava nell'appartamento sottostante quello della signora _____ e che vide direttamente il _____ svolgere tali lavori.
- 5) Vero che nel periodo giugno- agosto 2010 lei incontrava varie volte il _____ in Lainate e che in tali circostanze lei chiedeva notizie della signora _____.
- 6) Vero che nelle circostanze di cui al precedente capitolo di prova il _____ le diceva che la moglie era a Cuba ma che non gli importava dove fosse e cosa facesse.
- 7) Vero che in una delle circostanze indicate nel capitolo di prova nr 5 il _____ le disse "non so cosa farmene di _____".
- 8) Vero che nel periodo 2008- 2010 lei lavorava insieme alla signora _____ in un primo periodo presso la ditta _____ e successivamente presso la ditta _____.
- 9) Vero che durante la frequentazione dovuta al lavoro in varie occasioni, precisi meglio la teste quando, la signora _____ le diceva che i rapporti sessuali con il marito erano finiti e che avevano deciso di continuare la convivenza per il bene di _____.
- 10) Vero che nelle stesse circostanze di cui ai due precedenti capitoli di prova la signora _____ : le diceva che litigava spesso con il marito soprattutto per questioni relative all'educazione di _____.

11) Vero che nel periodo 2008-2010, precisi
meglio la teste quando e in quante occasioni. lei e suo marito cenavate
a casa dei coniugi

- Vero che nell'occasione di tali cene i due coniugi avevano atteggiamenti di
distacco che si possono descrivere come mancanza di coccole, mancanza
di contatti fisici e di attenzioni reciproche.

ISTANZA DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.

Si chiede che il giudice ordini a parte resistente esibizione in giudizio della
busta contenente l'atto – ricorso di separazione giudiziale e il decreto di fissazione
udienza, a dimostrazione del fatto che lo ritirò presso l'ufficio postale
ben prima dell'udienza presidenziale, di cui si disinteressò volontariamente
(contrariamente a quanto dallo stesso asserito in atti).

Tale dimostrazione serve a dimostrare la facilità con cui parte resistente nega
fatti veri.

Si chiede inoltre che il Giudice ordini:

- a Poste Italiane – ufficio di Lainate via Litta 38-40 Lainate – Mi esibizione
in giudizio di copia del modello di ricevuta sottoscritto da
all'atto del ritiro presso l'ufficio postale stesso del plico atti giudiziari
trasmessi con raccomandata nr Con cui gli fu
notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio nel mese di agosto
2013, come da timbro dell'ufficiale giudiziario apposto alla copia autentica
allegata in atti da parte attrice.

- Al comune di Lainate, ufficio protocollo e ufficio messi, esibizione in giudizio
di copia del modello di ricevuta sottoscritto da
all'atto del ritiro del plico atti giudiziari trasmessi con raccomandata nr
..... Con cui gli fu notificato il ricorso introduttivo del
presente giudizio nel mese di agosto 2013 2013, come da timbro
dell'ufficiale giudiziario apposto alla copia autentica allegata in atti da parte
attrice.

oo

CONCLUSIONI NEL MERITO

Voglia il Tribunale ill.mo:

1°) **pronunciare la separazione personale dei coniugi**

e

I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto

AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE

- **affidare il figlio minore** **a entrambi i genitori, disponendo**
che lo stesso viva per la maggior parte del tempo con la madre, con
facoltà per il padre di vederlo e condurlo con sè due fine settimana al mese,
non consecutivi:

- il primo fine settimana (per mese) dal sabato mattina - o dall'uscita di scuola
del sabato mattina e fino alla sera del sabato, ore 21,00 circa

- il secondo fine settimana (per mese) dal venerdì sera ore 21,00 alla domenica
ore 17,00, con impegno da parte del padre di venirlo a prendere e riportarlo
a casa.

- una settimana durante il periodo natalizio e cinque giorni durante quello pasquale (comprendenti il giorno stesso della Santa festività ad anni alterni) e 15 giorni per le ferie estive, con possibilità di spezzare il periodo in 7+8 giorni distinti, con il reciproco impegno dei due genitori di coordinare i rispettivi periodi feriali in modo tale da rendere possibile al figlio di trascorrere le ferie ogni anno con entrambi i genitori l'uno dopo l'altro, dandosi preavviso di almeno due mesi.
- Disporre che entrambi i coniugi si mettano reciprocamente in grado di conoscere l'indirizzo esatto e possibilmente un recapito telefonico del luogo dove condurranno temporaneamente il figlio nel periodo in cui l' avranno con sè, anche se per pochi giorni.
- disporre che entrambi i coniugi curino di seguire il figlio, nei giorni in cui l' avranno con sè, negli sport e negli impegni scolastici.
- disporre che i genitori debbano **concordare ogni questione rilevante riguardante il figlio**, quali ad esempio scelta del tipo di scuola e dell'indirizzo scolastico, scelte religiose, terapie mediche (che non siano relative a piccole patologie quali malattie stagionali, piccole infezioni, piccole ferite) e interventi chirurgici (se l'urgenza eventuale degli stessi non suggerisca la scelta immediata da parte del genitore che viene richiesto di esprimersi) residenza, trasferimenti, viaggi che comportino pernottamenti e simili del figlio.
- disporre che **per le questioni di ordinaria amministrazione** (quali ad esempio gite scolastiche che non comportino pernottamenti, frequentazione di compagni di scuola o amici in orari e situazioni normali rapportati alla età del figlio, piccoli acquisti, visite mediche, svolgimento attività sportive non pericolose) **i genitori esercitino la potestà separatamente** nei giorni in cui il figlio sarà con ciascuno di essi, salvo impegni precedenti già assunti dal minore o dall'altro coniuge per conto del minore .

MANTENIMENTO FIGLIO MINORE

- *disporre a titolo di contributo al mantenimento del figlio e a carico di* **assegno mensile di euro 600,00 rivalutabile annualmente con prima decorrenza gennaio 2014 in base agli indici Istat famiglie di operai e impiegati, da versare entro il giorno 15 del mese a cui si riferisce il versamento, in conto corrente che indicherà.**

- *disporre che i due genitori contribuiscano alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% e che le stesse siano poste fiscalmente a carico dei genitori nella stessa percentuale.*

IX°) Vinte le spese di lite oltre spese forfetarie e accessori di legge salvo l'effetto conseguente all'ammissione al gratuito patrocinio ottenuta dalla ricorrente come da verbale del consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano in atti.

Foglio di p.c. inviato anche telematicamente, sottoscritto con firma digitale

Avv. Miriam Confente



Per

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di

con l'Avv. Adriano Carmelo Cirillo , del foro di Milano,

Piaccia all'On. Tribunale, così giudicare:

1. ACCERTARE E DICHIARARE l'addebito della separazione a carico della
per i motivi già dedotti e che verranno provati in corso di istruttoria;
2. Disporre che:
 - a. il figlio venga affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con potestà genitoriale di entrambi i genitori;
 - b. il figlio venga collocato nell'abitazione della madre ove la stessa ha già dichiarato di essersi allontanata;
 - c. il potrà avere con sé il figlio un fine settimana alternato all'altro dal venerdì sera fino alle ore 20.00 di domenica sera od il periodo che questi gli vorrà/potrà dedicare;
 - d. il figlio potrà trascorrere con il padre, 20 o 30 giorni di ferie estive, nel mese di agosto, od il periodo che questi gli vorrà/potrà dedicare;
 - e. il figlio potrà trascorrere le vacanze natalizie con il padre, ad anni alterni con la madre e precisamente:
 - i. dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre e l'altro dal 31 al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno;
 - f. il figlio potrà trascorrere le vacanze pasquali con il padre alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori. Lo stesso sarà per le altre festività nazionali quali per esempio il 25 aprile, l' 1 maggio ed il 2 giugno, etc.;

g. i coniugi siano obbligati a comunicare il proprio recapito in caso di spostamenti di lungo corso quando hanno con sè il figlio minore

3. Disporre che il stante le sue condizioni economiche, corrisponda a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche nonché ludiche purché quest'ultime preventivamente concordate tra i coniugi;

4. Con vittoria di competenze professionali oltre Iva, cpa e spese generali al 15% nonché esborsi.

Il PM ha concluso come da provvedimento del 23.4.2015





Procura della Repubblica
Presso Il Tribunale Ordinario Di Milano

Milano, 23.4.2015

Al Tribunale di MILANO
Sez. IX Civile

Proc. R.G.N 55694/2013 (Giudice Dr.ssa COSMAI)

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti di causa

CHIEDE

- 1) *dichiarare la separazione personale dei coniugi;*
- 2) *confermarsi, per il resto, le statuizioni dell'ordinanza Presidenziale del 3.12.2013, come parzialmente modificata col successivo provvedimento in data 11.4.2014;*
- 3) *si rimette nel resto (addebito ed altro);*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.
(Dr. Nicola CERRATO)

7a

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso in fatto che :

1. _____ hanno contratto matrimonio in _____ : il matrimonio è poi stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LAINATE (MI) ;
2. dal matrimonio nasceva, il _____
3. con ricorso depositato il 23.7.2013 _____ chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c. l'affidamento condiviso del figlio minore – con collocamento presso la madre-, con determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita in favore del padre e la determinazione in € 600 mensili del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili;
4. all'udienza presidenziale del 3.12.2013, nella quale compariva la sola ricorrente, autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore _____ ad entrambi genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di vita in favore del padre e veniva determinato in euro 500 mensili l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche e sportive al medesimo riferibili.
5. il resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione ma chiedeva che venisse accertato e dichiarato che il fallimento del matrimonio era imputabile in via esclusiva a fatto e colpa della ricorrente la quale aveva sostanzialmente raggirato il resistente e

successivamente violato i doveri fondamentali – tra i quali quelli della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale e della fedeltà- sui cui il matrimonio si fonda. Evidenziava di aver conosciuto la moglie durante una vacanza a Cuba: rientrato in Italia aveva mantenuto contratti con la ricorrente che si dimostrava assai affettuosa nei suoi confronti. Avendo in Italia una vita sentimentale del tutto insoddisfacente, il medesimo effettuava un successivo viaggio a Cuba. Inaspettatamente il 28.7.2003 nasceva _____ che il resistente riconosceva come proprio figlio: la nuova realtà familiare lo induceva a fare il possibile per garantire il rientro in Italia di madre e figlio. Attese le difficoltà burocratiche, suggeriva alla ricorrente il matrimonio al solo scopo di agevolare il ricongiungimento : quindi le parti addivenivano al matrimonio e al successivo trasferimento in Italia della ricorrente. La convivenza si manifestava da subito difficile per le enormi divergenze esistenti in punto di educazione del minore. Nel 2008 la ricorrente conosceva una connazionale, anche lei sposata, che iniziava a frequentare assiduamente presso la sua residenza nel vicentino: qui conosceva un altro uomo e instaurava una relazione da cui nasceva, a Cuba, una bambina. Non era quindi vero quanto affermato dalla ricorrente a giustificazione del suo rientro a Cuba – a suo dire determinato dalle incompatibilità caratteriali con il _____ essendo evidente che il rientro era determinato dal fatto che la moglie fosse in attesa della nuova figlia, nata e da sempre vissuta a Cuba; in quel periodo la ricorrente chiedeva al marito il denaro necessario per un divorzio a Cuba che, diversamente dal promesso, non veniva attivato: la ricorrente nel marzo/ aprile 2011 rientrava in Italia chiedendo al marito la forma del permesso di soggiorno, soluzione a cui il resistente aderiva sperando in un riavvicinamento di fatto mai avvenuto dal momento che la ricorrente aveva deciso di andare a vivere nella provincia di Vicenza. Chiedeva, quindi, che la separazione venisse addebitata alla ricorrente e che venisse contenuto in € 300,00 mensili

l'assegno da corrispondere per il mantenimento del minore attesa l'assoluta precarietà della propria condizione economica e i costi necessari per poter frequentare con regolarità il figlio attesa la distanza chilometrica tra la propria residenza e quella della ricorrente .

6. con successiva ordinanza del 14.4.2014 il GI, decidendo sul ricorso ex art. 709 comma IV c.p.c. proposti dal resistente così provvedeva: "... rilevato che con istanza formulata a verbale nel corso dell'udienza del 3.4.2014 la difesa del resistente richiamando le considerazioni svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta nonché la relativa documentazione, ha chiesto la modifica ex art. 709 comma IV c.p.c. dell'ordinanza presidenziale del 3.12.2013 e più specificatamente la riduzione ad € 300,00 mensili del contributo che il [redacted] deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente quale contributo per il mantenimento del figlio minore [redacted] (nato il [redacted]); osservato che con la menzionata ordinanza presidenziale è stato previsto che il resistente versi, quale contributo indiretto per il mantenimento del minore, € 500 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche (iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale didattico, gite proposte dalla scuola) e sportive (un'attività sportiva ad anno) queste ultime previamente concordate; osservato che il Lauriola richiede la citata modifica evidenziando l'eccessiva onerosità del contributo come stabilito in sede presidenziale dovendosi invero tenere conto dei costi che il medesimo deve sostenere per frequentare il figlio - considerata la distanza chilometrica tra il luogo di propria residenza e quello del figlio minore (che vive con la madre in provincia di Vicenza) con costi non soli di viaggio ma anche di trasferta, nonché la condizione di crisi di liquidità in cui il medesimo si viene a trovare; considerato che il resistente precisa: a) di essere operaio; b) di essere stato in cassa integrazione negli ultimi 3 anni; c) che la crisi del settore edile in cui la ditta per cui il

medesimo lavora opera, ha imosto di ridurre dal 14 a 4 i dipendenti, 4) di aver percepito nel 2011 reddito per € 11.578,26 oltre ad € 3.450 per CIG, 2012 per € 8.814 oltre € 6.123,21 per CIG, e nel 2013 18.951,98; osservato, invero, che dai modelli CUD prodotti in atti ed in particolare dal CUD 2014 relativo ai redditi del 2013 emerge che il resistente dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1.346,20 (complessivo € 18951,98 con ritenuta Irpef di € 2.550,74 , addizionale regionale di € 246,74= € 15.154,50 : 12 = 1.346,20) retribuzione in linea con la busta paga del febbraio 2014 (doc 9) : non risultano depositate le dichiarazioni fiscali (PF ovvero modello 730). Non si comprendono le considerazioni svolte in relazione alla riduzione del personale della società per la quale il

lavora, essendo il medesimo dipendente della stessa e tuttora in servizio ;rilevato che dalle visure catastali il resistente risulta proprietario di beni immobili: la ricorrente assume - ma non documenta- di abitare in un casa in locazione per la quale corrisponde un canone di € 450 mensili. Sebbene, come già detto, si tratti di circostanza non provata documentalmente) è verosimile ritenere che la ricorrente - che non è proprietaria di immobili sostenga un onere per la casa dove vive con il minore; considerato che la richiesta del resistente può essere - seppure in misura inferiore a quanto richiesto- accolta dal momento che il medesimo a fronte del reddito disponibile deve sostenere onere aggiuntivi di una rilevante consistenza per esercitare il diritto di visita in favore del padre; considerato, pertanto, di dover ridurre , con decorrenza dalla mensilità di aprile 2014- ad € 400,00 mensili l'assegno che il resistente deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento indiretto del figlio, fermo il 50% delle spese straordinarie P.Q.M. Così provvede: 1) RIDUCE, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2014, ad € 400,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dall'aprile 2015 (base di calcolo aprile 2014)- l'assegno che il resistete deve ritenersi

obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento indiretto del figlio, fermo il 50% delle spese straordinarie.....”

7. Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti nonché quella ex art. 156 comma 6° c.p.c. proposta dalla ricorrente, acquisito il certificato di nascita della figlia della ricorrente, all'udienza del 4.2.2015 precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e veniva decisa nella camera di consiglio del 6.5.2015;

Ritenuto che :

8. SULLE RICHIESTE IN VIA ISTRUTTORIA

Anche con le conclusioni in via definitiva assunte la parte ricorrente ha insistito nella richieste in via di istruttoria ritualmente formulate in atti.

Al contrario la difesa del resistente non ha reiterato le richieste di istruttoria orale già formulate con la propria memoria ex art.183 comma 6° n. 2 c.p.c. depositata il 29.5.2014 – richieste che, in quanto non ritualmente riproposte con le rassegnate conclusioni, debbono intendersi definitivamente rinunziate. Avuto, peraltro, riguardo alle prove orali dedotte dalla ricorrente ritiene il Collegio di dover integralmente confermare il provvedimento del GI che ebbe a rigettarle. In particolare si rileva che i capitoli di prova dedotti dalla ricorrente sono irrilevanti ai fini della invocata decisione con riferimento alle circostanze capitolate ai numeri 1,2,4,5,8, generici (non contenendo la maggior parte degli stessi una adeguata collocazione temporale che viene demandato al teste di effettuare) avuto riguardo alle circostanze di cui ai capitoli 3,7,9,10,11 e valutativi avuto riguardo alle circostanza sedotte sub 6 e 12. Analogamente del

tutto superflue si appalesano le ulteriori richieste avanzate ex art. 210 c.p.c. che debbono, quindi, essere rigettate.

9. SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE

sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile; Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate (da ben prima della introduzione del processo) lascia emergere la comune volontà dei *partners* di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

10. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO

Deve, inoltre, essere accolta la domanda di addebito in via riconvenzionale svolta dal resistente ritenendo il Collegio che la ricostruzione dei fatti come proposta dalle parti,

unitamente alla circostanza, che la ricorrente nel 2010 sia divenuta madre di consentono di ritenere che il matrimonio sia venuto meno per fatto e colpa in via esclusiva imputabili alla ricorrente la quale, non solo ha lasciato la casa coniugale, ma ha altresì violato il dovere di fedeltà sul quale il matrimonio si fonda. Nell'atto introduttivo del procedimento, la parte ricorrente ha invero precisato che la vita coniugale ebbe a naufragare per incomprensioni insorte tra i coniugi relativi all'educazione del figlio e per la disaffezione del marito che dal 2009 determinò la separazione di fatto e dal giugno 2010 il trasferimento della medesima a Cuba dalla propria famiglia. Tale fattuale e riduttiva ricostruzione della vicenda matrimoniale è, peraltro, meglio articolata e specificata dal resistente il quale, invero, evidenzia che effettivamente la ricorrente in quel periodo andò a Cuba ove in data 19.12.2010 diede alla luce la propria secondogenita – concepita proprio nel periodo in cui la stessa ricorrente riconosce e ammette di essersi allontanata dalla casa coniugale. La ricorrente- che nel proprio scritto introduttivo tace completamente detta circostanza- ha peraltro prodotto su ordine del GI il certificato di nascita della bambina che, consente di collocare temporalmente gli eventi di cui causa. I fatti così esposti non sono stati specificamente contestati (art. 115 c.p.c., come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) dalla ricorrente la quale non potendo negare il fatto storico “ nascita della figlia” frutto di una relazione extraconiugale della secondogenita (non figlia del resistente e verosimilmente riconosciuta dal padre biologico di cui reca il cognome) si è limitata ad evidenziare (memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.) che la stessa *“ si allontanò da casa per un altro uomo dopo più di un anno da quando la vita coniugale era solo una apparenza, senza rapporti sessuali o comunque amorosi tra i coniugi, che convivevano solo per* . E' opportuno ricordare che «i presupposti di fatto per far luogo a una declaratoria di addebito della separazione possono essere provati anche per mancanza di

specifica contestazione da parte della controparte» (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 giugno 2012, Pres., est. Gloria Servetti). I fatti allegati dal resistente sono, per l'effetto, provati e non abbisognano di dimostrazione istruttoria. Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v., tra le pronunce più recenti: Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21 agosto 2012 n. 14594; Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23614; così pure la Corte di Appello di Milano: v. Corte Appello Milano, sez. IV civ., sentenza 29 giugno 2011, Pres. Fabrizi, est. Marini). Nel caso di specie debbono ritenersi provate sia le violazioni allo statuto coniugale commesse dalla parte convenuta sia il legame causale tra le stesse e la disgregazione irrimediabile del vincolo coniugale. In particolare ritiene il Collegio che non vi siano elementi probatori (già si è detto dell'inammissibilità della prova orale dedotta sul punto dalla ricorrente) per ritenere che nel momento in cui la Sig ebbe ad allontanarsi dalla casa coniugale istaurando una relazione con un altro uomo - dalla cui relazione di lì a poco sarebbe anche nata una figlia- il suo matrimonio era già irreversibilmente compromesso. Del resto non può non ricordarsi che *“una relazione extraconiugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza*

meramente formale” (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 13592 del 12 giugno 2006, conforme a Cass. n. 7859/2000 e Cass. n. 13747/2003). Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi che alla gravità oggettiva della condotta violativa del dovere di fedeltà si è aggiunta anche quella della nascita di una bambina che, in concreto, ha definitivamente e irreversibilmente compromesso la possibilità di ricostruzione della vita matrimoniale. Come detto non si sono elementi per affermare né che l’abbandono della casa coniugale sia “ intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificato, ed in conseguenza di tale fatto (Tribunale Milano, 20 agosto 2007, in *Fam. e dir.*, 2007, 1063)” né che in tale momento il matrimonio fosse solo “ di facciata” non concedendosi più i coniugi alcuna affettività sentimentale e sessuale. In assenza di tali prove (che competeva alla ricorrente rigorosamente fornire e che, con le ritenute inammissibili deduzioni orali svolte, non può dirsi assolto) la domanda di addebito svolta dal resistente deve essere accolta.

11. SULL’AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del ESERCIZIO DI VISITA

Quanto all’affidamento del figlio minore ritiene il Collegio debbano essere confermarsi i provvedimenti già assunti con l’ordinanza presidenziale non essendo stati né dedotti né illustrati comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalle parti che portino a ritenere inattuabile il regime dell’affidamento condiviso del minore. dovrà, pertanto, essere affidato ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la madre.


Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a settimana alternati dal venerdì sera fino alle ore 21.00 di domenica sera , nonché ad anni alternati dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dal 31 al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell’alternanza annuale durante le vacanze

scolastiche pasquali. Potrà inoltre tenere con sè il minore per 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

12. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE

Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, ritiene il Collegio che, alla luce delle emergenze processuali, considerata la capacità reddituale e patrimoniale del resistente e la precarietà della posizione reddituale della ricorrente, valutati i tempi di permanenza del minore e altresì i costi notoriamente necessari per il suo mantenimento (tra i quali debbono essere ricompresi- seppure in parte- anche gli oneri per la locazione dell'immobile ove il minore vive con la madre e il di lei compagno con un esborso di € 450 mensili circa) debba essere confermata la misura del contributo (€ 400,00) che il resistente deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quale assegno indiretto per il mantenimento di A tale importo deve poi aggiungersi l'onere del rimborso del 50% delle spese straordinarie riferibili al minore. Detto importo, come già osservato, risulta congruo ed adeguato in relazione alla attuale capacità contributiva del Lauriola non potendosi sul punto accogliere né la domanda della ricorrente – diretta a stabilire detto assegno nel maggior importo di € 600,00 – né quella del resistente che, invero, chiede che l'assegno perequativo di mantenimento venga ridotto alla somma di € 300,00. L'importo stabilità risulta infatti necessario per assicurare al minore, anche in ragione della minore capacità contributiva della madre e considerati i suoi maggiori oneri di cura, il soddisfacimento delle sue esigenze minime e basilari di vita e, al contempo, congruo e sostenibile per il ricorrente anche tenendo conto degli indubbi oneri che il medesimo deve sostenere per

pagina 17 di 20



l'esercizio del proprio diritto di vita considerata la distanza chilometri tra la propria residenza e quella (in) del figlio. Del resto la condizione economica e reddituale del resistente deve considerarsi invariata rispetto all'emissione dell'ordinanza dell'11.4.2014 non essendo stata allegata alcuna circostanza ulteriore e diversa in grado di significativamente incidere sulla considerazioni ivi già svolte. In particolare si osserva che non state prodotte le dichiarazioni fiscali (PF ovvero modello 730) e che dal modello CUD 2014 relativo ai redditi del 2013 emerge che il dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1.346,20(complessivo € 18951,98 con ritenuta Irpef di € 2.550,74, addizionale regionale di € 246,74= € 15.154,50 : 12 = 1.346,20) retribuzione in linea con la busta paga del febbraio 2014 (doc 9) il che rende congrua la misura dell'assegno come stabilita.

13. SPESE PROCESSUALI

La prevalente soccombenza della ricorrente avuto riguardo alle domande per cui è processo – soccombenza in relazione alla domanda di addebito svolta dal resistente e prevalente soccombenza avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento del figlio- comporta la condanna della medesima al pagamento in favore del resistente del 50% delle spese processuali che, per tale quota, si liquidano in € 2.600,00 oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, rimanendo compensata tra le parti, la residua quota del 50% delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 55694/2013, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:

1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 2° c.c. dei coniugi

, nata a _____ e
_____ nato a _____ che
hanno celebrato matrimonio a _____ matrimonio
trascritto in _____ , atto n. 14 parte II , serie C) con addebito
della responsabilità alla ricorrente

2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di LAINATE -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (Anno 2006 , atto n. 14 parte II , serie C),
3. Affida il figlio minore _____ in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio _____ a settimana alternati dal venerdì sera fino alle ore 21.00 di domenica sera , nonché ad anni alternati dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dal 31 al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale durante le vacanze scolastiche pasquali. Potrà inoltre tenere con sé il minore per 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
5. Dispone _____ versi a _____ a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di € 400,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dall'aprile 2015 (base di calcolo aprile 2014)- oltre 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche (iscrizione a scuola


pubblica, libri di testo, materiale didattico, gite proposte dalla scuola) e sportive (un'attività sportiva ad anno) queste ultime preventivamente concordate;

6. condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese processuali che, per tale quota, liquida in € 2.600,00 oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, compensando tra le parti la residua quota del 50% delle spese processuali.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Milano il 6.5.2015.

il Giudice relatore

Dott. Laura Maria Cosmai



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MOTTOLA



IL PRESIDENTE

Dott. Enrica Alessandra Manfredini



La presente sentenza è stata resa pubblica
mediante deposito in cancelleria oggi
22 GIU 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MOTTOLA